

Trasferimento consensuale dei titoli PAC e limiti del pignoramento: efficacia reale della cessione, opponibilità all'AGEA e anteriorità dell'atto dispositivo rispetto all'esecuzione forzata

Cass. Sez. III Civ. 14 maggio 2026, n. 14200 ord. - De Stefano, pres.; Gianniti, est. - Lo.Gi. (avv. Lo.Gi.) c. Azienda Agricola Acero s.s. (avv. Platto). (Conferma App. Brescia 20 dicembre 2023)

Agricoltura e foreste - Contributi comunitari - Titoli PAC - Trasferimento consensuale - Cessione dei titoli PAC - Opponibilità alla Pubblica Amministrazione - Comunicazione della cessione - Espropriazione forzata - Pignoramento - Inefficacia - Beni immateriali - Opponibilità ai terzi - Circolazione dei diritti.

In tema di esecuzione forzata, il trasferimento della titolarità dei titoli PAC (diritti agli aiuti comunitari in agricoltura) tra soggetti privati ha natura consensuale e, ai sensi dell'art. 1376 c.c., produce effetti reali immediati tra le parti al momento della conclusione del contratto. Le procedure di comunicazione, presentazione o registrazione della cessione presso l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) non costituiscono elementi integrativi o costitutivi della validità del trasferimento sul piano civilistico, ma assolvono alla sola finalità di rendere l'atto opponibile alla Pubblica Amministrazione ai fini dell'erogazione dei contributi nell'annualità di riferimento. Pertanto, laddove l'atto di cessione dei titoli sia intervenuto in data certa anteriore al pignoramento, i beni devono considerarsi già usciti dal patrimonio del debitore, rendendo il pignoramento inefficace, a nulla rilevando che gli adempimenti amministrativi presso l'organismo pagatore siano stati completati in epoca successiva.

(Omissis)

FATTO

1. Come si legge in ricorso, l'avv. Lo.Gi. dapprima, aveva ottenuto, dal Tribunale di Brescia e nei confronti di Fa.Ma. ingiunzione di pagamento per Euro 12.827,85 quale compenso per l'attività professionale svolta in favore di quest'ultimo. Poi, in mancanza di spontaneo pagamento, aveva notificato atto di precetto per Euro 18.594,08. Quindi, in osservanza di un provvedimento dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura del 21.11.2017, con atto notificato il 26.03.2019, aveva pignorato, nelle forme del pignoramento mobiliare presso il debitore, i diritti agli aiuti comunitari in agricoltura (cd "Titoli PAC") di cui il Fa.Ma. quale imprenditore agricolo, era titolare, per come risultava nell'apposito Registro Nazionale Titoli tenuto da AGEA. Infine, ai fini dell'opponibilità ai terzi del pignoramento ed al fine di impedire il possibile trasferimento dei diritti all'aiuto comunitario in danno del creditore pignorante, aveva trasmesso copia dell'atto di pignoramento notificato al debitore all'AGEA a mezzo posta elettronica certificata per l'annotazione nel Registro Nazionale Titoli.

2. Veniva quindi incardinata la procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 1143/2019, alla quale reagiva la Società Agricola Acero s.s. proponendo opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., deducendo che, al momento del pignoramento, i "Titoli PAC" non appartenevano più al debitore perché ceduti in suo favore con contratto di cessione del 23 novembre 2018, dunque anteriore al pignoramento. In sintesi, la società opponente chiedeva la declaratoria di inefficacia/nullità del pignoramento perché eseguito su beni/diritti non compresi nel patrimonio del debitore.

Il creditore precedente si opponeva sostenendo, in via principale, che la cessione dei "Titoli PAC" non si era perfezionata (o non era comunque opponibile) prima del pignoramento, poiché il trasferimento dei titoli avrebbe richiesto una procedura amministrativa e la comunicazione/registrazione presso AGEA; in via subordinata prospettava anche la simulazione del trasferimento (o comunque la sua inopponibilità al terzo creditore).

Il Tribunale di Brescia, in accoglimento dell'opposizione di terzo, accertava la priorità della cessione rispetto al pignoramento.

E la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 1877/2023, rigettava l'impugnazione del creditore, confermando l'esito di primo grado.

3. Avverso la suddetta sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l'Avv. Lo.Gi. difendendosi in proprio.

Ha resistito con controricorso Fa.Pa. nella sua qualità di legale rappresentante della Società Agricola Acero s.s.

Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

I Difensori delle parti hanno depositato memoria.

La Corte si è riservata di depositare la motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

DIRITTO



1. Nella impugnata sentenza la corte territoriale, rigettando l'impugnazione del Lo.Gi. ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione ex art. 619 c.p.c., ritenendo che:

a) quanto alla "compravendita dei titoli PAC": la cessione si era validamente conclusa tra le parti il 23 novembre 2018; il contratto aveva avuto efficacia reale inter partes ed aveva comportato l'immediato trasferimento del bene oggetto di vendita; la presentazione dei documenti ad AGEA, invece, aveva finalità di

opponibilità alla P.A. (in particolare ai fini dell'erogazione dell'aiuto), non di perfezionamento "civilistico" del trasferimento; gli adempimenti verso AGEA risultavano comunque eseguiti (PEC 19.12.2018; domanda informatica 10.7.2019 entro i termini richiamati); alla data del pignoramento i titoli non erano più del debitore;

b) quanto alla simulazione: il trasferimento era stato realmente voluto, pur essendo "possibile (invero: probabile)" che l'operazione fosse finalizzata a sottrarre i titoli all'azione esecutiva; erano ravvisabili elementi di "credibilità" della volontà acquisitiva (partecipazione a varie aste giudiziarie aventi ad oggetto titoli PAC) e, per tali ragioni, andava esclusa la simulazione;

c) quanto, infine, alla revocatoria: il terzo motivo di appello veniva ritenuto inammissibile, in quanto la censura era stata svolta in modo "assai stringato", e comunque infondato: invero - affermata la realtà dell'atto - l'eventuale rimedio sarebbe stata l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., non l'azione di simulazione.

2. Lo.Gi. difendendosi in proprio, articola quattro motivi. Precisamente:

con il primo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 1 c.p.c., il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario e difetto di giurisdizione "rispetto al giudice amministrativo", con richiamo all'art. 37 c.p.c.;

- con il secondo motivo, che articola ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., denuncia violazione/falsa applicazione di norme civilistiche (tra cui artt. 1321, 1322, 1373, 1470, 1472, 2913 c.c.) in relazione alla disciplina UE e nazionale/regolamentare sul trasferimento dei "Titoli PAC" (Reg. UE 1307/2013; D.Lgs. 74/2018; D.M. 18.11.2014; prot. AGEA 21.11.2017), assumendo che il trasferimento non fosse perfezionato/opponibile e quindi il pignoramento fosse efficace;

- con il terzo motivo, che pure articola ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., denuncia: violazione/falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.

(onere della prova), ancora in relazione alla normativa UE/nazionale di settore, per contestare l'accertamento sul possesso dei requisiti/condizioni del trasferimento dei titoli;

- con il quarto motivo, che articola ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., denuncia la nullità della sentenza per violazione/falsa applicazione dell'art. 1415, co. 2, c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., assumendo che la cessione era stata simulata e che la simulazione era opponibile (o comunque rilevante) verso il terzo creditore precedente.

3. Il ricorso non è fondato.

3.1. Il primo motivo è inammissibile.

Come sopra rilevato, la controversia scaturisce da un'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., proposta per far valere l'altruità dei "Titoli PAC" rispetto al patrimonio del debitore assoggettato ad esecuzione, nell'ambito di una procedura esecutiva instaurata davanti al giudice ordinario.

Orbene, non risulta in ricorso che la pronuncia di primo grado sia stata fatta oggetto di specifico motivo di appello in punto di giurisdizione. È vero che nel relativo atto l'appellante così si esprime: "Il Tribunale adito in prime cure dunque non aveva il potere di sovvertire l'esito del procedimento amministrativo che ha respinto la domanda di trasferimento dei diritti all'aiuto comunitario in capo all'opponente Az Agricola Acero (sulla domanda peraltro vi sarebbe la giurisdizione del Giudice Amministrativo, che non risulta essere stato investito della questione da controparte)". E tuttavia è evidente che un tale fugace e non argomentato accenno non può integrare la contestazione della statuizione, più o meno esplicita, del Tribunale in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

La mancata proposizione della censura di difetto di giurisdizione in formale motivo di appello la preclude in sede di legittimità (fin da Cass. Sez. U. 24883/08, con approdo ormai consolidato). In altri termini, il motivo è inammissibile perché l'odierno ricorrente non ha

proposto una censura specifica in sede di appello, determinando il passaggio in giudicato della questione.

3.2. Il secondo motivo non è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 26115/2021) che: "I titoli dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (cd. AGEA) relativi ai contributi comunitari diretti agli agricoltori (cd. "aiuti PAC"), pur essendo pignorabili, non costituiscono né pertinenze, né accessori, né frutti dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti e devono, pertanto, essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto a quello di tali terreni, con vincolo soggetto, in ogni caso, ad iscrizione nel Registro AGEA ai fini dell'opponibilità ai terzi. Detti titoli, peraltro, possono essere comunque espropriati con i menzionati terreni, in applicazione estensiva dell'art. 556 c.p.c., previa redazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di due distinti atti di pignoramento, da depositare unitamente in cancelleria e, rispettivamente, da trascrivere nei registri immobiliari e da iscrivere nel citato Registro AGEA". In sintesi, in detto arresto, questa Corte di legittimità ha precisato che i titoli PAC sono beni immateriali la cui circolazione è retta dal principio del consenso traslativo.

La corte di merito ha accertato che l'atto di trasferimento dei titoli si è validamente concluso fra le parti il 23 novembre 2018, con efficacia reale inter partes e con immediato trasferimento del bene oggetto di vendita; ha quindi ricondotto la presentazione/registrazione presso AGEA (non già alla finalità di integrare un elemento costitutivo della cessione sul

piano civilistico, ma) alla finalità di rendere la modifica opponibile alla Pubblica Amministrazione (e, in particolare, funzionale al versamento dell'aiuto nell'annualità di riferimento).

Occorre qui ribadire che, alla luce del generale principio generale consensualistico, il trasferimento dei titoli PAC tra privati si perfeziona con il solo consenso (art. 1376 c.c.), producendo effetti reali immediati; e che gli adempimenti verso AGEA hanno natura meramente dichiarativa e finalità di opponibilità verso la P.A. per l'erogazione degli aiuti, non incidendo sulla validità del negozio inter partes.

Ne consegue che, essendo l'atto del novembre 2018, il pignoramento, eseguito in data 26 marzo 2019, è successivo ad un trasferimento già avvenuto tra le parti, e correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che, alla data del pignoramento, i titoli non fossero più nella disponibilità del debitore.

In estrema sintesi, il pignoramento non può colpire diritti che, sotto il profilo civilistico, hanno già mutato titolarità in data antecedente, anche se la P.A. non ne ha ancora preso atto nei propri registri interni.

Il motivo è quindi rigettato in base al seguente principio di diritto:

"In tema di esecuzione forzata, il trasferimento della titolarità dei titoli PAC (diritti agli aiuti comunitari in agricoltura) tra soggetti privati ha natura consensuale e, ai sensi dell'art. 1376 c.c., produce effetti reali immediati tra le parti al momento della conclusione del contratto. Le procedure di comunicazione, presentazione o registrazione della cessione presso l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) non costituiscono elementi integrativi o costitutivi della validità del trasferimento sul piano civilistico, ma assolvono alla sola finalità di rendere l'atto opponibile alla Pubblica Amministrazione ai fini dell'erogazione dei contributi nell'annualità di riferimento. Pertanto, laddove l'atto di cessione dei titoli sia intervenuto in data certa anteriore al pignoramento, i beni devono considerarsi già usciti dal patrimonio del debitore, rendendo il pignoramento inefficace, a nulla rilevando che gli adempimenti amministrativi presso l'organismo pagatore siano stati completati in epoca successiva".

Alle ragioni che precedono si aggiunge il rilievo che la censura del ricorrente, articolata come violazione di legge, lambisce la soglia della inammissibilità allorché finisce per contestare l'accertamento e la qualificazione compiuti dal giudice del merito circa la portata della

comunicazione ad AGEA, ponendosi in contrasto con la ratio decidendi che distingue tra efficacia reale del contratto e opponibilità amministrativa.

3.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Il ricorrente formalmente denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. (e della disciplina UE/nazionale richiamata), ma nella sostanza mira a rimettere in discussione - sotto la veste di riparto dell'onere probatorio - l'accertamento di merito circa la ricorrenza delle condizioni del trasferimento e la rilevanza delle comunicazioni/registrazioni presso AGEA.

La doglianza non individua un effettivo errore di diritto nel criterio di riparto dell'onere della prova, risolvendosi piuttosto in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità.

3.4. Il quarto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

La corte territoriale ha espressamente ritenuto che il

trasferimento dei titoli era stato realmente voluto, pur ipotizzando un possibile intento di sottrazione all'azione esecutiva: tale ricostruzione è incompatibile con la prospettazione di una simulazione assoluta idonea a travolgere l'atto.

Inoltre, la corte di merito ha chiarito che, una volta ritenuta la realtà dell'atto, l'eventuale rimedio sarebbe stata l'azione revocatoria (per il caso che ne sussistessero i presupposti di legge) e non l'azione di simulazione.

Occorre qui ribadire che, se l'atto è reale ma volto a frodare i creditori, il rimedio è esclusivamente l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (nel caso di specie non esperita), la quale non può essere sovrapposta alla simulazione.

In definitiva, la censura, pur richiamando l'art. 1415, co. 2, c.c. e l'art. 2697 c.c., non coglie la ratio decidendi (e cioè la realtà dell'atto) e tende, ancora una volta, a sollecitare una rivalutazione del merito

circa la reale volontà delle parti e l'idoneità degli indizi, valutazione già svolta (in senso negativo) dai giudici di merito.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in Euro 3.100 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge;

ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

(Omissis)